

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

LUGLIO/SETTEMBRE

2018

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE SCIENTIFICA

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

DIREZIONE ESECUTIVA

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA
SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA
STANCA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Mercati dei pagamenti: le dimensioni del digitale *

SOMMARIO: 1. Fra contratto e sistema. – 2. Pagamenti elettronici e *e-commerce*: geoblocchi e discriminazioni fra mezzi di pagamento. – 3. Le nuove articolazioni normative della filiera produttiva delle operazioni di pagamento. – 3.1. *Open banking* e dati personali. – 4. Banche e nuovi servizi di pagamento.

1. Cogliendo la suggestione della ideatrice di queste dense giornate di studio, mi soffermerò sugli elementi di integrazione ed ampliamento dei mercati dei pagamenti al dettaglio collegati all'evoluzione digitale, considerandoli anche nelle funzionalità legate allo sviluppo dell'*e-commerce*.

È un fatto che lo sviluppo di diverse applicazioni tecnologiche influenti sui processi e sui metodi di pagamento ci porta oggi ben oltre gli strumenti che erano correntemente definiti di terza generazione – le carte di credito, come succedaneo della moneta legale e dell'assegno – di cui Pino Restuccia si è magistralmente occupato fin dal loro diffondersi sul mercato nazionale¹, ponendo elementi di inquadramento della fattispecie che trovo tuttora di grande attualità. Infatti, la dimensione disciplinare delle carte di credito era costruita qualificando lo strumento nell'ambito delle tecniche di credito al consumo, con ricadute di sistema sui suoi momenti contrattuali.

Analoga prospettiva attraversa la normativa PSD. La PSD 1 (2007/46/CE), disegnando una rete di sostegno all'efficiente costruzione della SEPA, creava un quadro normativo inclusivo delle diverse tipologie di attività collegate ad un'operazione di pagamento, intesa come operazione idonea a trasferire la titolarità di disponibilità monetaria (“fondi”) da un soggetto ad un altro, prescindendosi dalla

* Riproduce, con l'aggiunta di alcune note, la relazione al convegno in ricordo di Giuseppe Restuccia *I servizi di pagamento nell'era della digitalizzazione*, Taormina, 15-16 febbraio 2018.

¹ Brunella Russo, introducendo i lavori, ricordava ieri la prima monografia sul tema (*La carta di credito come nuovo mezzo di pagamento*, Giuffrè, 1988), poi rivista e aggiornata in *La carta di credito nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario*, Giuffrè, 1999.

causa del trasferimento².

Si introduceva, dunque, un quadro disciplinare comune per gli intermediari e aperto verso i c.d. operatori ibridi – con alcune tolleranze poi contenute dalla PSD 2 – ed una disciplina contrattuale uniforme dei servizi di pagamento³, di cui si segnava un perimetro funzionale alla ricomprensione dei diversi momenti di attività svolta dai prestatori.

Com'è noto, la svolta segnata dalla PSD 1 ha dato un impulso non esaustivo alla realizzazione del 'mercato unico digitale' con riferimento ai pagamenti *retail*, cui si frappongono ostacoli legati sia alla specifica dimensione dei pagamenti elettronici, sia alla strutturazione dell'offerta *e-commerce*.

2. Nel momento in cui avviava la revisione della PSD 1, la Commissione poneva in evidenza forte la strumentalità dell'efficienza dei pagamenti elettronici per lo sviluppo integrato del commercio elettronico, partendo dal rilievo che “i pagamenti rappresentano uno degli ostacoli principali alla crescita di questo settore; in particolare le critiche si appuntano sulla *diversità dei metodi di pagamento tra gli Stati membri, sul costo dei pagamenti per i consumatori e i commercianti*, soprattutto se si tratta di piccoli importi (micropagamenti) e sulla *sicurezza dei pagamenti*. Mancando un quadro coerente e generale di (auto)regolamentazione, il panorama attuale dei pagamenti elettronici in Europa è estremamente frammentato, con situazioni che cambiano valicando i confini, con sistemi nazionali di pagamento elettronico che solo in pochi casi funzionano bene e con un numero esiguo di grandi operatori internazionali non europei”⁴.

Una serie di criticità su cui incide, dopo una frantumata serie di interventi⁵, la normativa oggi parzialmente assestata nel c.d. *Payment*

² Salva la limitata rilevanza nella prospettiva d'esenzione di micropagamenti effettuati da operatori di telecomunicazione, con disposizione confermata e integrata dalla PSD 2, con conseguente modifica dell'art. 2, co. 2, lett. n d. lgs. 11/2010.

³ Focalizzata sui profili trasparenza, tempi di esecuzione, inadempimento, ordini non autorizzati.

⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Verde Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile*, Bruxelles, 11.1.2012 COM(2011) 941 definitivo, p. 5. Enfasi aggiunta.

⁵ Su cui v. FALCE, *Dalla Self-Regulation al Payment Package. Storia delle commissioni interbancarie*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 26 ottobre 2015.

Package, inclusivo della PSD 2 (2015/2366/UE) e del regolamento UE 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, sfociati in Italia nel d. lgs. 15 dicembre 2017, n. 218⁶.

Vi è però un risvolto critico nella sinergia di sviluppo pagamenti elettronici/commercio elettronico che discende da una – ancora corrente – strutturazione dell’offerta nel commercio elettronico, governata dalla pratica dei geoblocchi, che compartimenta il mercato digitale in misura significativa⁷ e si intreccia a discriminazioni fra strumenti di pagamento.

Solo il 6 febbraio scorso il Parlamento europeo ha approvato il regolamento destinato – l’entrata in vigore è fissata a fine 2018 - a limitare i geoblocchi “ingiustificati”⁸. Il regolamento interviene sui settori della direttiva Bolkestein - quindi con esclusione dei servizi bancari, finanziari, di pagamento (art. 1, par. 3 reg., che rinvia all’art. 2, par. 2 dir. 2006/123/CE) – e si occupa di servizi di pagamento limitatamente alla prospettiva del contrasto a discriminazioni discendenti dalla localizzazione (art. 5), precludendo discriminazioni nelle condizioni di fornitura discendenti dalla localizzazione del cliente o del prestatore del servizio di pagamento in un’area di fattispecie sovrapponibile a quella dei servizi di pagamento come disciplinati dal *Payment Package*.

Ciò senza ledere in via di principio la libertà del fornitore di decidere quali mezzi di pagamento accettare (*considerando* 24), libertà nel cui ambito si applica il divieto di una discriminazione che vede venir meno il proprio *rationale* anche in considerazione del fatto che la PSD 2 “ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al

⁶ Emanato in forza della delega di cui agli artt. 11 e 12 l. di delegazione europea 2015 (12 agosto 2016, n. 270), il d. lgs. 218 segue la segmentazione normativa preesistente, intervenendo in modifica del tub, del d. lgs. 11/2010 di recepimento della PSD 1, del d. lgs. 135/2015 di attuazione del regolamento UE 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali di bonifici e addebiti diretti in euro.

⁷ Un’indagine della Commissione su dati 2015, ne rileva l’uso nel 63% dei siti esaminati (Commissione europea, Comunicato stampa 20 novembre 2017, IP/17/4781).

⁸ Faccio riferimento al testo della proposta di regolamento 2016/0152 (COD), recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno.

trattamento dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online” (*considerando* 25).

L’apertura del mercato e la non discriminazione fra strumenti di pagamento si basa, quindi, non su una limitazione della libertà di scelta degli utilizzatori, ma sulla costruzione di un ambiente normativo omogeneo che superi sia le frammentazioni nazionali che quelle fra i principali settori del mercato dei pagamenti, bancario, con carta, con diverse applicazioni digitali.

3. Nella costruzione di un ambiente normativo omogeneo, la PSD 2 in qualche misura insegue e tende ad ingabbiare⁹ l’evoluzione di mercato nelle nuove articolazioni normative della filiera produttiva che porta al compimento dell’operazione di pagamento, disponendo due correlati livelli di estensione, funzionale all’indicata finalità normativa, nel novero dei servizi e degli intermediari che possono prestarli.

Il novero dei servizi di pagamento si estende ad includere i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti, che presentano specifici problemi di tutela del fruitore del servizio, di sicurezza, di imputazione di responsabilità nella filiera del processo di pagamento.

Il servizio di disposizione di ordine è definito quale “servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento” (art. 4, n. 15 PSD 2, e nuovo art. 2, co. 1 lett. *b-bis* d. lgs 11/2010).

Si tratta di servizio che ha conosciuto un particolare sviluppo nell’ambito del commercio elettronico, in quanto consente “al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi” (*considerando* 29 PSD 2). Ciò grazie ad “un software che fa da ponte tra il sito web del commerciante e la piattaforma di online

⁹ Nella prospettiva di regolazione omogenea stigmatizzata ieri da Laura Ammannati, che condivisibilmente prospettava l’alternativa di una regolazione differenziata per il fintech, ambiente ad elevato tasso di flessibilità e capacità innovativa, rispetto al quale sono quindi più elevati sono i rischi di obsolescenza degli strumenti tradizionali di regolazione.

banking della banca del pagatore per disporre pagamenti via Internet sulla base di bonifici” (*considerando* 27), costituendo un’alternativa a minor costo rispetto agli acquisti con carta. Alternativa reiterata nella prospettiva del legislatore, che comunque non osta al diverso assetto meno concorrenziale del mercato.

È il modello PayPal - che non a caso nasce e si sviluppa con eBay - in cui l’utente mette a disposizione del fornitore le coordinate di accesso ad un mezzo di pagamento (nella specie, a sua scelta fra conto bancario o carta), non anche una disponibilità monetaria da utilizzare per i successivi pagamenti, come accade ad esempio per una delle app di pagamento più diffuse in Italia (Satispay).

Le potenzialità di sviluppo del servizio sono enormi e in parte già fruibili nel contesto nazionale, dove da un canto sta divenendo operativo il servizio – sul modello PayPal - già prestato in altre realtà dalle grandi *digital companies* identificate con l’acronimo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple), d’altro canto si affacciano offerte combinate alla prestazione di servizi di altra natura, con ricadute su mercati diversi e talora segnati da criticità concorrenziali: penso alle app di prenotazione dei taxi¹⁰ che, oltre ad avere in taluni casi un’ottima fruibilità per il cliente e l’offerta di servizi aggiuntivi, con un costo commissionale modesto svincolano il tassista dalla necessità di legarsi a compagnie di radiotaxi.

Di diversi portata e contenuti il servizio di informazione sui conti, definito come “un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento” (art. 4, n. 16 PSD 2, e nuovo art. 2, co. 1, lett. *b-ter* d. lgs. 11/2010).

Qui siamo al di fuori della procedura dell’operazione di pagamento, ricadendo nell’ambito di servizi cui tecnicamente il *considerando* 28 PSD 2 fa riferimento come “accessori”¹¹ e che si collocano a monte di un’eventuale operazione di pagamento.

¹⁰ Diverse dalla piattaforma Uber, in quanto non forniscono il servizio di trasporto il che, secondo recente arresto della CGUE (20 dicembre 2017, C-434/15), attrae nell’ambito dei servizi del settore trasporti il servizio di intermediazione fra cliente e conducente erogato da Uber.

¹¹ Nel testo normativo, infatti, il servizio è incluso fra quelli principali di cui all’Allegato I PSD 2, non fra gli accessori, di cui è menzione all’art. 18.

Si tratta, infatti, di servizi di monitoraggio con ampio spettro di configurabilità dell’offerta sia nei confronti delle imprese che dei consumatori: per le imprese, possono supportare la gestione aziendale della liquidità, tenendo conto che normalmente le imprese intrattengono rapporti con una pluralità di banche; per i consumatori, divengono sistematicamente rilevanti, in quanto costituiscono uno strumento di automonitoraggio del rischio di sovraindebitamento e, in alcune declinazioni di offerta integrata, anche di disincentivo¹². In ogni caso, la prospettiva del sovraindebitamento non tocca la PSD 2, che si occupa del servizio essenzialmente in relazione alla gestione dei dati, con i relativi problemi sia di sicurezza, che di accesso (*infra*, par. 3.1).

Collegata alla enucleazione dei due nuovi servizi è la configurazione di due nuove tipologie di prestatori di servizi di pagamento - i *Payment Initiation Service Provider* (PISP) e gli *Account Information Service Provider* (AISP) – accomunati nella definizione di *Third Party Provider* (TPP); prestatori che, in ragione del fatto che per la fornitura del proprio servizio tipico non entrano mai in possesso dei fondi della clientela, sono assoggettati a requisiti autorizzativi più tenui rispetto agli altri prestatori di servizi di pagamento¹³.

3.1. In entrambi i nuovi servizi, il TPP accede a conti di pagamento dell’utente detenuti presso il diverso prestatore di “radicamento del conto”¹⁴ e si interpone nella gestione del conto, per l’aspetto dispositivo o informativo, sulla base del consenso espresso dal titolare del conto di pagamento, innestando lo scenario comunemente definito di *open*

¹² Penso ad app che abbinano opzioni di risparmio di default, spesso finalizzate (compleanno, vacanze ecc.) Da noi, ad esempio, l’app Oval Money accanto al servizio di monitoraggio del proprio conto corrente, propone la creazione di un conto di digitale da alimentare con quote di ‘risparmio’, in genere collegate ad ogni spesa nella misura predefinita dal cliente.

¹³ Ai TPPs non si applicano, in particolare, i requisiti sui fondi propri previsti dalla PSD2 per gli istituti di pagamento. Per garantire comunque che i TPPs siano in grado di far fronte alle proprie responsabilità, la direttiva ha previsto che essi debbano fornirsi di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale o di analoga garanzia, diversamente commisurata per PISP e AISP e comunque subordinata alle indicazioni EBA (art. 5, parr. 2 – 4 PSD 2, EBA/GL/2017/08 del 12/09/2017).

¹⁴ Definito come “prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore” (art. 4, n. 17 PSD 2 e nuovo art.1, co. 1 lett. g-*bis* d. lgs. 11/2010)

banking.

Si tratta infatti di dati che, pur essendo relativi al rapporto contrattuale fra utente e prestatore di radicamento del conto di pagamento, sono considerati nella piena ed esclusiva disponibilità dell'utente. Simile impostazione a me pare collocarsi in consonanza con il nuovo, generale diritto alla portabilità dei dati, pressoché coevamente sancito dal GDPR¹⁵ al fine di agevolare il passaggio da un fornitore di servizi ad un altro e di incentivare la creazione di nuovi servizi nell'ambito del mercato unico digitale.

La possibilità di accesso ai dati è ulteriormente agevolata dalla PSD 2, in particolare ove esclude che l'accesso ai dati dell'utente richieda una apposita cornice contrattuale intercorrente fra i due prestatori (artt. 66, par. 5, 67, par. 4 PSD 2 e nuovi artt. 5 *ter*, co. 1 e 5 *quater* co. 1 d.lgs. 11/2010) e senza che il prestatore di radicamento del conto possa frapporre ostacoli pretestuosi. Anzi, proprio per conciliare la fluidità del transito con la sua sicurezza, la PSD 2 (art. 98) rimette all'EBA il compito di fissarne gli standard tecnici regolamentari¹⁶.

I dati relativi all'utente sono riguardati nella prospettiva dell'operazione di pagamento, piuttosto che in quella che tocca la vera miniera di questi servizi, costituita dai dati sulle abitudini di consumo. Ciò emerge già dall'apposita nozione di “dati sensibili relativi ai pagamenti” formulata dalla PSD 2 (art. 4, n. 32 PSD 2 e nuovo art. 1, co. 1, lett. *q-quater* d.lgs 11/2010), che ricomprende i “dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate” ed espressamente esclude, in relazione ai due nuovi servizi qui considerati, “il nome del titolare del conto e il numero del conto”, con esenzione funzionale a consentire la conservazione di tali dati, esclusa per i dati sensibili cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine può avere accesso (art. 66, par. 3, lett. *e* PSD 2 e nuovo art. 5 *ter*, co. 2, lett. *e* d. lgs. 11/2010).

Per il resto, un *caveat* sull'uso di dati per fini diversi dalla prestazione del servizio erogato (rispettivamente, per le due categorie

¹⁵ Art. 20 regolamento UE in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, n. 679/2016, definitivamente vincolante da fine maggio prossimo.

¹⁶ EBA, *Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2)*, EBA/RTS/2017/02, 23 February 2017. RTS al vaglio della Commissione al 6 marzo 2018.

di prestatori, artt. 66, par. 3, lett. *g* e 67, par. 2 PSD 2 e nuovi artt. 5 *ter*, co. 2, lett. *e*, 5 *quater*, co. 2, lett. *e* d. lgs. 11/2010) costituisce base parziale per gli articolati interventi necessari in relazione ai problemi legati all'uso di dati anonimizzati e pseudoanonimizzati e all'estrazione di *smart data*.

Su tali profili insisterà il ricordato GDPR, che assume incidenza peculiare sulla tutela dei dati personali nelle operazioni di pagamento c.d. *one leg*, in cui solo uno dei prestatori dei servizi di pagamento è situato nell'UE, area che la PSD 2 ha attratto nell'ambito della propria regolamentazione (art. 1, par. 4 PSD 2 e nuovo art.2, co. 3 *ter* d. lgs. 11/2010), con una selezione di norme che include l'applicabilità di quelle qui considerate in relazione ai dati.

Il GDPR, infatti, rimuove il requisito dell'autorizzazione nazionale al trasferimento di dati al di fuori della UE e dello SEE (di cui all'art. 44 cod. privacy) e, dosato a maglie più larghe il divieto di trasferimento di dati verso paesi terzi, articola una serie di deroghe ai parametri generali che consentono il trasferimento, fra cui si annovera non solo l'esplicito consenso dell'interessato (art. 49, par. 1, lett. *a*), ma anche il caso in cui il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto fra interessato e titolare del trattamento dei dati (art. 49, par. 1, lett. *b*). Contratto che ben può essere integrato da quello relativo alla fornitura del servizio di un TPP non europeo.

4. Naturalmente, nella logica di parificazione concorrenziale, l'offerta dei nuovi servizi di pagamento non è riservata alle nuove figure di prestatori, ma è un fatto che l'ambiente – di organizzazione aziendale¹⁷, tecnologico, sociale, direi quasi antropologico – che è il loro brodo di coltura è disomogeneo rispetto a quello bancario, pur con le innovazioni di *online banking*. Anzi, queste ultime sono modalità integrate con i nuovi servizi, in quanto il diritto dell'utente a fruirne non è riconosciuto se il conto di pagamento non è accessibile on line (artt. 66 e 67, omologo par. 1 PSD 2 e omologo *incipit* dei nuovi artt. 5 *ter* e 5 *quater*, co. 1 d. lgs. 11/2010)

La fondamentale disomogeneità strutturale e funzionale fra tipologie di prestatori induce a valutare che lo scenario più prevedibile dei

¹⁷ Si sofferma sul punto SCHIEPPATI, *Banche, <<pensare come Google>>?*, in *Bancaria*, 3/2017, p. 63 ss.

rapporti fra prestatori dei nuovi servizi fintech e banche sia quello della collaborazione, piuttosto che della competizione sul medesimo terreno. Da un canto non sembra vi sia un diffuso interesse dei TPPs ad addossarsi lo statuto di banca nella UE¹⁸ e neanche di istituto di pagamento¹⁹, d'altro canto le banche italiane non stanno generalmente lanciando nuovi servizi né stanno compiendo significativi investimenti nel fintech, come risulta dall'indagine conoscitiva della Banca d'Italia di recente pubblicata²⁰.

E in realtà non credo che ciò sia dovuto tanto a noti motivi contingenti di 'pesantezza' dei bilanci, quanto piuttosto alla consapevolezza che i nuovi providers, per quanto ricondotti ad una cornice regolatoria molto più definita con la PSD 2, hanno un'agilità operativa ed una capacità innovativa nel mettere a valore gli elementi di conoscenza del cliente non fruttuosamente emulabile nel medio periodo. La via che si va quindi affermando, non solo in Italia²¹, è quella della *partnership*.

Via che non grava sull'utente, dato che la PSD 2 introduce un sistema di controllo dei costi, e che è probabilmente l'unica percorribile dalle banche, ormai da alcuni anni impegnate in una ridefinizione identitaria che superi l'ormai irreversibile offuscamento dei loro ruoli tradizionali di intermediazione con strategie di riconfigurazione di una propria offerta tipica basata sull'ottimizzazione dell'enorme patrimonio di conoscenza della clientela che tuttora detengono.

¹⁸ Specie col carico regolamentare più gravoso diviso per le fintech nelle linee guida Bce in via di emanazione, su cui v. DI MAIO, RETUCCI, *Le Linee Guida in materia di autorizzazione per i soggetti FinTech: lo sguardo della BCE su un fenomeno in costante crescita*, in www.dirittobancario.it, Approfondimenti, Dicembre 2017.

¹⁹ A quanto emerge da fonti giornalistiche, l'ipotesi è stata considerata solo dai big ma, al momento, solo Facebook è stato autorizzato in Irlanda come istituto di pagamento.

²⁰ *Fintech in Italia. Indagine conoscitiva sull'adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari*, dicembre 2017.

²¹ Dati in tal senso emergono dagli ultimi *global report* pubblicati da McKinsey (*A brave new world for global banking*, January 2017) e da PwC (*Redrawing the lines: FinTech's growing influence on Financial Services*, 2017).